

## Introduzione

## Introduction

Emanuela Saita\* e Luigi Pagano°

\* Università Cattolica del Sacro Cuore,  
Largo A. Gemelli 1 - 20123, Milano, Italia;  
email: emanuela.saita@unicatt.it; tel.: +39 02 72342688;

° Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia.

*Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni*  
(Fedor Dostoevskij)

Così Dostoevskij, dopo Voltaire e prima di Brecht.

Parole diverse per un medesimo concetto che sottolinea l'importanza dell'ordinamento penitenziario nel regolamentare l'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale.

Non è nostra intenzione delineare in questa sede il complesso apparato normativo del sistema italiano, del quale è per altro in questi mesi in discussione la riforma; ci sembra tuttavia interessante precisarne fini e funzioni, cioè il risultato che ci si propone di raggiungere e gli specifici compiti nell'ambito dell'esecuzione della pena.

Gli obiettivi stabiliti sono quelli dichiarati in termini espliciti dall'art. 27 della Costituzione, ovvero il principio della presunzione di non colpevolezza per chi è imputato di un reato sino a che non sia intervenuta una condanna definitiva, la finalità rieducativa cui devono tendere le pene e il divieto che esse possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Si è tuttavia dovuto attendere oltre un quarto di secolo (la Carta Co-

E. Saita & L. Pagano / *Ricerche di Psicologia*, 2018, Vol. 41 (3), 299-305  
ISSN 0391-6081, ISSN 1972-5620

Copyright © FrancoAngeli

N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell'opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

stituzionale infatti entrò in vigore il 1° Gennaio 1948) prima che una legge, la n. 354 del 26 luglio 1975 sull'ordinamento penitenziario, declinasse in termini concreti quei principi.

I capisaldi di questa riforma sottolineano come per gli imputati siano da attivarsi interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali, mentre per le persone condannate, previa osservazione scientifica della personalità, è necessario definire un trattamento individualizzato che favorisca la rimozione delle cause di disadattamento sociale, spesso all'origine della devianza criminale, che impediscono un positivo reinserimento nel tessuto sociale

I fini e le funzioni sono quindi ben delineati, ma risultano meno definiti nel concreto quali siano il metodo e gli strumenti con cui poter formulare e avviare un processo rivolto a eliminare o quantomeno affievolire i fattori causali o predisponenti alla devianza.

L'ottica che mira al recupero del reo, perno portante della riforma, in verità non ha mai trovato eccessiva condivisione da parte della pubblica opinione, molto reattiva sui temi della sicurezza sociale, e del potere politico, che pur aveva celebrato il varo della norma con rilevante enfasi, non ha mai opposto eccessive resistenze alle richieste di cambiamento, tant'è che la legge 354/75 ha subito svariate e profonde modifiche all'impianto originario, fluttuando tra inasprimenti del regime detentivo, in occasione di eventi di grande allarme sociale, e lenti ritorni su posizioni di maggior apertura.

Oscillazioni costanti che richiamano il funzionamento del pendolo soggetto all'attrazione gravitazionale di una forza, che, in questo caso, appare più sensibile al richiamo di ideologie e alla ricerca di consenso, piuttosto che attenta a individuare una posizione di equilibrio che possa contemperare la funzione punitiva con quella della rieducazione.

In tal modo il sistema penitenziario, nonostante gli intenti dichiarati, è andato sempre più assomigliando a quelle *istituzioni inadeguate o alienanti* descritte da Jaques (1955), organizzazioni che ostacolano le relazioni sociali e incrementano la sfiducia e il discredito, quindi la spaccatura tra gli individui e la società (Saita, 2018).

Così già nel 1977, appena due anni dopo la sua nascita, furono poste severe limitazioni alla concessione dei benefici penitenziari e create le carceri di massima sicurezza per detenere gli arrestati aderenti alla lotta armata, e se nel 1986, superata la stagione del terrorismo, la legge Gozzini ripristinava in parte l'equilibrio originario del sistema, la recrudescenza della violenza mafiosa comportò un ennesimo riassetto di natura emergenziale.

È necessario precisare che il voler sottolineare i (troppi) cambiamenti subiti dalla riforma non porta a sostenere che le norme giuridiche debbano

rimanere impermeabili al variare del contesto storico-geografico-sociale; bensì evidenziare la necessità di valutare a priori quali conseguenze si generano su di un sistema – che ha la sua coerenza architettonica e finalistica – quando si intervenga con scelte eccentriche, sull’onda di spinte emotive nascenti da momenti di allarme, piuttosto che rifarsi al diritto, cioè ad un codice socialmente, culturalmente e giuridicamente definito.

La situazione attuale rivela tutte le incongruenze causate dai ripetuti interventi operati al di fuori di una sistemazione organica.

Le carceri si vanno caratterizzando per un elevato numero di detenuti che hanno da scontare pene di uno o due anni e tra questi la quasi totalità si riferisce a tossicodipendenti, nell’accezione più vasta del termine, e stranieri, ovvero categorie di persone per le quali la *manca*za di condizioni socio-economiche e familiari comporta un’inevitabile difficoltà di concessione di misure alternative: nonostante non presentino una accentuata *indole criminale* lo stato detentivo finisce con il divenire la forma prioritaria di esecuzione della pena, anche quando la persona forse necessiterebbe di cura e mera assistenza (Pagano, 2018).

Gli indici di recidiva per costoro sono altissimi, potremmo dire, paradossalmente, che la reclusione, dichiarando la loro irrecuperabilità, sancisce e favorisce lo stigma criminale anziché impedirlo, suggerendo scarsa efficacia e sfiducia nell’idea di recupero.

La commissione di un reato, infatti, crea sempre una lacerazione sociale e amplia il clima di incertezza e paura nella collettività, rompendo quel sistema di fiducia che rappresenta una condizione essenziale per qualsivoglia coesistenza sociale (Carrera, 2006). Se tale frattura non può essere ricomposta e predispone, per di più, a nuovi reati si alimenta il sentimento collettivo di generale pessimismo verso la possibilità di un cambiamento futuro che permetterebbe di affrontare con maggiore adeguatezza il problema (Accordini e Saita, 2018).

Risulta, quindi, riduttivo valutare l’efficacia degli interventi trattamentali (che significa considerare la rilevanza del cambiamento indotto) mediante il mero calcolo del tasso di recidiva, poiché la programmazione e l’attuazione di interventi intramurari non possono prescindere da quanto realizzato anche in luoghi diversi da quelli che istituzionalmente si occupano della pena.

Fare ricerca in area penale, che vuol dire produrre conoscenza utile a chi in tali contesti lavora, è quanto mai complesso (Lanz, 2018), seppur necessario al fine di individuare modelli efficaci che possano essere applicati ovunque.

Sarebbe, dunque, auspicabile che la psicologia operi anche oltre i settori che attualmente le sono riconosciuti, ad esempio nella progettazione di una ricerca in grado di intervenire sul sistema risolvendo problemi pra-

tici delle persone senza perdere di vista gli obiettivi scientifici (Rapoport, 1970) attraverso la collaborazione congiunta dei vari contesti di esecuzione della pena (magistratura, amministrazione penitenziaria, servizi sanitari e sociali, organizzazioni di volontariato, società in senso lato) che - in tal modo - vicendevolmente possono anche riconoscersi e sostenersi.

La psicologia applicata ai contesti di esecuzione della pena incontra un sostegno normativo nell'art. 80 della sopra citata legge di riforma sul "Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena" che definisce, tra l'altro, la possibilità di avvalersi di professionisti esperti per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento dei soggetti reclusi, al fine di coadiuvare la definizione e il sostegno di un percorso che favorisca il reinserimento sociale, il che può includere anche uno specifico intervento psicologico nel caso di un riconosciuto disagio psichico.

Meno frequente la partecipazione al Consiglio di disciplina integrato al fine di valutare l'utilità di peculiari regimi di sorveglianza, ex art.14 bis della legge 354, in casi di elevata pericolosità sociale del soggetto recluso.

Gli psicologi operano, inoltre, nel Servizio Nuovi Giunti, un presidio nato per preservare l'incolumità fisica e psicologica delle persone al loro ingresso in carcere, con il peculiare obiettivo di intercettare il rischio di condotte autolesive. L'arresto e l'arrivo in carcere costituiscono, infatti, eventi potenzialmente traumatici e qualunque avvenimento, anche apparentemente poco significativo, può assumere un valore determinante nella presa di decisione verso l'assunzione di un comportamento autolesivo.

In sintesi, il "contesto carcere" pone quotidianamente alla scienza psicologica articolate e complesse domande relative sia alla valutazione sia alle prospettive trattamentali del soggetto in condizione di privazione della libertà.

Tuttavia la peculiarità degli interventi nella realtà intramuraria non autorizza ad un uso generico della strumentazione psicologica a causa della complessità del contesto, posto che la detenzione condiziona il soggetto sia sotto il profilo intrapsichico che comportamentale.

Piuttosto si rende necessario l'utilizzo di strumenti e metodologie di lavoro peculiari, cioè adatti e adattati alle complessità del contesto e della esperienza di detenzione, alle motivazioni e alle situazioni che hanno portato a tale conseguenza, alle risorse disponibili e alla possibilità di pianificare per il futuro entro e fuori dal carcere.

Infine è opportuno sottolineare che i contesti di esecuzione della pena presentano specifiche caratteristiche relazionali, ambientali, organizzative e gestionali che incidono certamente sulla salute psicologica degli individui sottoposti a restrizioni della libertà, ma anche sul benessere del personale che lavora negli istituti, operatori in una terra di confine, ove tratta-

mento e custodia/sicurezza si incontrano o, più spesso si scontrano, come talvolta accade ai mari.

Ne è esempio il noto fenomeno che ha luogo nel Nord della Danimarca, di fronte alla lingua di terra di Grenen, dove due mari, il Mar Baltico e il Mare del Nord, con differenti densità, temperatura e salinità si incontrano, ma senza potersi mescolare tra loro.

Un'altra trasposizione simbolica è data dal Capo Agulhas, il punto più a Sud dell'Africa, dove si incontrano l'oceano Indiano e l'oceano Pacifico con le rispettive correnti, l'una calda e l'altra fredda, il cui movimento produce ampi flussi circolari e onde anomale; inoltre la frequente presenza di nebbie e i numerosi scogli rendono particolarmente pericolosa la navigazione.

Benché le acque si mischino, ne risulta un vero e proprio cimitero di relitti.

Appaiono evidenti le ricadute pratiche di queste turbolenze e impossibilità di contatto.

Così nel sistema di esecuzione della pena, dove giochi di forza e incomunicabilità sembrano rimandare ad uno "scontro" di prospettive e di potere spesso non adeguatamente tematizzati, dove le decisioni relative agli istituti giuridici sono assunte entro aree non libere da interessi di parte.

Il carcere costituisce un mondo ed un modo di lavorare complesso, ove elevato risulta il rischio di sentirsi soli, soprattutto in situazioni caratterizzate da tentativi di cambiamento (De Luca, Saita e Graffigna, 2017) e da professioni contraddistinte da culture diverse, in cui ciascuno parla il suo linguaggio. Si generano così difficoltà di lavoro, ma anche fatica di pensiero, lasciando gli operatori in balia di un *oceano* di sentimenti caratterizzati da fatica, talvolta persino sofferenza, più che di soddisfazione.

Il presente focus trova le sue origini nelle considerazioni sopra esposte ed è stato pensato per dare forma al desiderio di mettere in rete esperienze di studio e prassi professionali, nella consapevolezza che gli operatori penitenziari hanno bisogno di superare un pensiero "ondivago" e abbandonare una visione riduzionistica del fenomeno, in cui il reato è considerato effetto delle caratteristiche della persona.

Ci sembra possibile sostenere che questa rassegna di studi consenta di colmare una distanza tuttora esistente tra principi teorico-giuridici e operatività, venendosi dunque a configurare come un insieme di contributi originali, specificamente centrati su questioni critiche della professione e sull'uso motivato di metodi, strumenti e tecniche di lavoro.

Difficile selezionare gli argomenti da trattare e fare un discrimine tra gli Autori da coinvolgere in questo progetto. Di certo è questo l'esito di un lungo lavoro di confronto e di condivisione tra professionisti – psicologi e non, peraltro non tutti rappresentati come Autori – che hanno cercato in

questi anni di individuare elementi processuali e caratteristici della loro pratica di lavoro (anche da un punto di vista concreto ed esperienziale), che potrebbero porsi come elementi critici su cui riflettere oppure come buone pratiche da divulgare.

Gli articoli che costituiscono questo nucleo tematico sono dunque orientati alla trattazione di questioni problematiche o faticose che stimolano istanze interrogative e che richiedono – laddove possibile – scelte risolutive che cercheremo di giustificare basandoci su evidenze empiriche.

Innanzitutto il tema della prevenzione del rischio suicidario (i primi 3 contributi), in linea con il DPCM del 01/04/2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126 che disciplina modalità, criteri e procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria). In particolare, è espressamente previsto che i presidi sanitari di ogni istituto penitenziario e servizio minorile adottino procedure di accoglienza idonee ad attenuare gli effetti potenzialmente traumatici della privazione della libertà e mettano in atto procedure di *assessment* e di diagnosi, oltre che gli interventi necessari a prevenire atti di autolesionismo.

Viene successivamente trattato il tema della dipendenza, collocabile entro uno spazio in cui cura, trattamento e sanzioni dovrebbero conciliarsi in prassi di *com-partecipazione*, ma ove sovente prevale il principio di salvaguardia della sicurezza, oppure – nei casi migliori – la volontà di affrancarsi dalla dipendenza del soggetto sottoposto a restrizione è condizionata dai possibili vantaggi di libertà associati a tale scelta (Pagano, 2018).

Vengono poi presentati contributi finalizzati a descrivere innovative attività trattamentali che, sia pur in scarsità di risorse (Castellano e Stasio, 2009), consentano di promuoverne un percorso riabilitativo individualizzato, orientato alla consapevolezza, all'autocritica e allo sviluppo del soggetto recluso sia in una prospettiva intrapsichica che relazionale.

Infine gli ultimi quattro contributi trattano il tema della genitorialità in carcere, del trattamento dei disturbi della condotta nelle carceri minorili, della mediazione penale minorile e del rischio suicidario negli agenti di polizia penitenziaria. Si tratta di questioni complesse, che sovente hanno attivato atteggiamenti di costrizione o di rinuncia, poiché costituiscono sfide alle competenze professionali, oltre che alle abilità e alla sensibilità personali.

Concludiamo sottolineando come l'intento finale di questo nucleo tematico sia quello di condividere con la comunità scientifica e con gli operatori penitenziari le riflessioni e le esperienze di questi anni di lavoro in un'area, quale quella Lombarda, in cui si sono consolidate nel tempo buone prassi orientate all'assunzione di responsabilità dei vari attori sulla sce-

na: i soggetti privati della libertà, ma anche gli operatori, ciascuno per il ruolo che gli compete.

## **Bibliografia**

- Accordini, M., & Saita, E. (2018). Penitentiary Institution. Transforming Processes and Well-Being. *World Futures*. DOI: 10.1080/02604027.2018.1445909.
- Carrera, L. (2006). *È sempre questione di fiducia*. Milano: FrancoAngeli.
- Castellano, L., & Stasio, D. (2009). *Diritti e Castighi. Storie di umanità cancellata in carcere*, Milano: Il Saggiatore.
- De Luca, L., Saita, E., & Graffigna, G. (2017). Representations and feelings related to organizational change: A Grounded Theory study with Italian prison workers, *Bollettino di Psicologia Applicata*, 14-23.
- Dostoevskij, F. (1866). Tr. It. (1947). *Delitto e castigo*. Torino: Einaudi.
- Lanz, M. (2018). Metodologia di ricerca “scientifica” in area penale: una sfida per il ricercatore e gli operatori. In F. Scopelliti, R. Rizzi, & R. Giove (Eds.), *Dipendenze patologiche in area penale* (pp. 267-276). Milano: Edizioni Materia medica.
- Pagano, L. (2018). Presentazione. In F. Scopelliti, R. Rizzi, & R. Giove (Eds.), *Dipendenze patologiche in area penale* (XIII-XVII). Milano: Edizioni Materia medica.
- Rapoport, R.N. (1970). Three dilemmas in action research. *Human Relations*, 23(6) 499-513.
- Saita, E. (2018). Penitentiary Institutions: Transforming Processes and Well-Being, *World Futures*. DOI: 10.1080/02604027.2018.1445692.